

Svolgimento del processo

1) Con nota della Questura di Prato del 20/9/2022 veniva comunicato di aver proceduto in pari data all'arresto provvisorio del cittadino cinese -OMISSIS -, nato il 29.9.1969, presentatosi presso quell'ufficio per regolarizzare la propria posizione, colpito da mandato di cattura internazionale a seguito di mandato di arresto del 4.9.2020 emesso dall'Autorità Giudiziaria di Runzhou per falsificazione di fatture al fine di evadere le tasse, reato previsto e punito dall'art. 205 del codice penale cinese per il quale è previsto l'ergastolo.

Il 22.9.2022 questa Presidente provvedeva alla convalida dell'arresto ex art. 714 cpp, applicando allo -omissis - la misura della custodia cautelare in carcere.

In data 27.9.2022 questa Presidente procedeva all'interrogatorio del cittadino cinese che non consentiva alla consegna e il 28.9.2022 dal Ministero della Giustizia-Ufficio II-Cooperazione Internazionale veniva avanzata richiesta di mantenimento della misura della custodia in carcere in attesa della domanda di estradizione preannunciata dall'Autorità Giudiziaria Cinese. La Corte provvedeva in conformità su richiesta del PG del 3.11.2022 con allegata requisitoria del 4.11.2022.

All'udienza fissata davanti a questa Corte per il 12.12.2022, quando era giunta la domanda di estradizione dell'Autorità Cinese con la documentazione allegata, conformemente alle richieste riportate nella requisitoria del PG e ribadite dal PG di udienza, rilevato che ai sensi dell'art. 4 lett. g) del Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese del 7.10.2010 risultava opportuno verificare a mezzo del Ministero competente la proporzionalità tra le condotte ascritte all'estradando e le sanzioni previste, in quanto per reato valutario (come previsto anche dal diritto italiano) si fa riferimento nella richiesta del governo cinese alla pena – esorbitante - dell'ergastolo, appariva preliminare dunque l'accertamento sull'effettivo trattamento sanzionatorio in caso di condanna per il caso specifico, e si provvedeva ad un rinvio, alla luce dell'art. 8 del medesimo Trattato che consente tale approfondimento. Si chiedevano quindi informazioni in tal senso tramite il Ministero della Giustizia alla richiedente

Autorità Cinese, rinviando per il prosieguo all'udienza del 23.1.2023.

2) Sulla richiesta di modifica della misura cautelare in corso ed acquisito il parere del PG, rilevato che alla luce delle perduranti esigenze cautelari e altresì dell'indirizzo fornito dall'istante relativo al di lui nipote, con residenza in Italia, peraltro già generalizzato, risultava accoglibile tale istanza, veniva applicata allo -omissis - la misura degli arresti domiciliari in - omissis - , col divieto di allontanarsene senza l'autorizzazione della Corte precedente.

3) All'udienza succitata, non essendo pervenuta la documentazione ulteriore richiesta, si provvedeva ad un ultimo rinvio all'odierna udienza, in cui nonostante il sollecito operato dal Ministero in data 26.1.2023 nulla perveniva dalla Cina e quindi le parti concludevano come da verbale, in assenza dello -OMISSIS -, agli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

4) La scarsa documentazione proveniente dall'AG cinese, interpellata senza risultato ai sensi dell'art. 705 comma II lett. a) cpp per fornire chiarimenti sulla proporzionalità del sistema sanzionatorio, non consente di ritenere sufficientemente sostenuta la richiesta di estradizione dello -OMISSIS -, fondata su un mandato di arresto emesso il 4.9.2020 dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Runzhou su disposizione della Procura del Popolo dell'omonimo distretto per reati di frode fiscale mediante false fatturazioni, fatti commessi tra l'anno 2016 e l'anno 2017 per i quali la pena massima prevista per legge è l'ergastolo.

Infatti non è stato definitivamente chiarito né adeguatamente risolto il quesito posto dalla Procura Generale sul rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'AG cinese in rapporto al reato fiscale contestato allo -omissis -

In tal senso si ritengono oggi sussistenti quelle ragioni ostative ex art. 698 comma 1 e 705 comma 2 lett. a) cpp ed anche ai sensi dell'art. 3 lett. G) del Trattato di Estradizione con riguardo al principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, che comportano il rigetto della domanda di estradizione avanzata dall'Autorità Cinese.

Conformemente a tale decisione, rispettosa oltretutto di alcune specifiche

pronunce della SC, Seconda Sezione, come la n. 33881/2019, la particolare severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente esige oggi una valutazione probabilistica che induce a ritenere che l'imputato, se giudicato colpevole, possa subire nel paese di origine una pena pesante come l'ergastolo ovvero la reclusione per un tempo indefinito a fronte di un reato fiscale, così infrangendosi i principi di legalità e di proporzionalità tra delitto e sanzione.

Del resto, appare acclarata, sulla scorta delle informazioni provenienti dalle principali organizzazioni non governative come Amnesty International, la sistematica violazione in Cina dei diritti umani attraverso pratiche intimidatorie, processi iniqui e detenzioni arbitrarie, a conferma della opportunità di non concedere la richiesta estradizione del cittadino cinese in questione.

La misura custodiale ancora a suo carico deve essere di conseguenza revocata, con effetto immediato, così come contestualmente deve provvedersi alla comunicazione al Ministro della Giustizia per la successiva informazione all'Autorità richiedente.

P . Q . M .

Visti gli artt. 704 e segg. e 718 cpp,

dichiara non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata in data 1.11.2022 dall'Autorità Giudiziaria Cinese in relazione al mandato di arresto emesso il 4.9.2020 dal Tribunale di Runzhou nei confronti di - OMISSIS -;

revoca la misura degli arresti domiciliari a suo carico ai sensi dell'art. 718 cpp e dispone l'immediata liberazione del predetto se non custodito per altra causa;

dispone l'immediata comunicazione della sentenza, anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia, perché siano informate le competenti Autorità dello Stato di emissione.

Segue la motivazione nel termine di gg. 60.

Firenze, 20.02.2023

La Presidente est.